

STATUTO

MELOGRANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANDURIA TA VIA SORANI 15

Numero REA: TA - 169268

Codice fiscale: 02781220732

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
al repertorio n.1464
raccolta n.1191

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata "Melograno Società Cooperativa Sociale".

ART. 2

SEDE

La cooperativa ha sede legale nel comune di Manduria (TA).
Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3

DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Detto termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea, salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente che verrà comunicato all'organo amministrativo nei termini di cui all'art.2532 c.c. e produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della citata norma.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modifiche dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. L'amministratore documenta tale condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale del costo del



lavoro di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B9.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa opera senza finalità lucrative.

Lo **scopo** che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di promuovere umanamente ed integrare socialmente i cittadini nei modi indicati dalla legge n. 381/1991 e successive modificazioni, perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-educativi e sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di anziani, adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale, comprese le disabilità fisiche e psichiche, le tossicodipendenze e l'AIDS.

A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per **oggetto** le seguenti attività:

- interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute. intende perciò occuparsi delle aree: materno-infantile, evolutiva, adulti e anziani tenendo presente le problematiche di handicap fisico e psichico, di emarginazione e di devianza delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia e dell'immigrazione in generale;
- attività e servizi di riabilitazione, di sostegno e di reinserimento sociale; -centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali;
- attività di sostegno scolastico;
- attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria (specifica e aspecifica);
- attività di educazione e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso altre strutture di accoglienza, per coloro che hanno problemi psichici e fisici;
- attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali per renderle più disponibili all'attenzione alle persone in difficoltà, con particolare attenzione al mondo della scuola;
- attività di formazione;
- attività di educazione alla solidarietà, alla giustizia, alla pace e alla non-violenza, all'ambiente, alla salute;
- organizzazione e progettazione di servizi socio-educativi e sanitari;
- gestione di ludoteche ed emeroteche;
- segretariato sociale;
- organizzazione di servizi per l'affidamento familiare;
- organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;
- gestione di asili nido, scuole materne e scuole private in genere;
- organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione professionale, la cooperativa sociale si configura come una cooperativa sociale ai sensi della lettera a) del 10 comma dell'art. 1 della legge 1 novembre 1991, n.381. per il conseguimento dei propri scopi sociali. la cooperativa potrà':
- stipulare, in forma diretta e/o appalto, convenzioni e contratti con soggetti privati ed enti pubblici, e partecipare ai pubblici appalti, in ambito locale, regionale, nazionale e comunitario;

- promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie, dei lavoratori e degli utenti;

- ricevere ed accettare donazioni, eredità, conseguire legati senza l'autorizzazione governativa, nonché promuovere raccolta fondi per finanziare le attività attraverso erogazioni liberali da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa. la cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa è impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. la cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori, ai sensi dell'art.2519 c.c., possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci coloro che esclusivamente persone fisiche siano appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci ORDINARI o COOPERATORI o LAVORATORI, i quali prestano la loro attività lavorativa ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità; Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

- Soci SOVVENTORI, possessori di strumenti finanziari partecipativi, purché persone fisiche ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n° 59 art. 4.; i voti attribuiti ai soci sovventori non possono mai superare un terzo dei voti spettanti in assemblea a tutti i soci; i soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

- Soci VOLONTARI, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa



gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti previsti dalla Legge.

- Soci in FORMAZIONE, senza diritto di voto, in numero non superiore ad un terzo del numero totale dei soci cooperatori o ordinari; tale categoria consente ai soci che non hanno i requisiti richiesti per l'ammissibilità, ma con potenzialità di interesse individuate dal Presidente e amministratore unico o dal consiglio di amministrazione da trasformare in requisito dopo un periodo di formazione non superiore a 5 (cinque) anni, oltre il quale viene considerato socio ordinario a tutti gli effetti, salvo esclusione o recesso.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia interessi contrastanti con quelli della società e comunque che si trovino in condizioni di incompatibilità con la cooperativa ai sensi dell'articolo 2527 c.c..

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, che per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti dati:

se **persona fisica** - nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; inoltre si deve allegare fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, si devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci alla quale l'aspirante socio chiede di essere iscritto.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad Euro 25 (venticinque)

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari a Euro 25 (venticinque).

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera l'Assemblea su proposta dell'Amministratore.

ART. 10

CESSIONE DELLE QUOTE

Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere le quote e al riguardo si applica l'ultimo comma dell'art. 2530 c.c..

ART. 11

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 12

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per morte del socio; in questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 13

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, 4 comma, c.c.;
- h) il trasferimento della residenza del socio in una regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;



i) la cessazione dell'attività della cooperativa nella regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'amministratore deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 14

ESCLUSIONE

L'assemblea può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

c) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;

d) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;

e) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma c.c.;

f) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;

g) svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa;

h) assuma comportamenti giudicati dall'amministratore non consoni all'immagine e al buon nome della società.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta, e se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 16

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, o dagli eredi del socio defunto, siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 17

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
 - b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
 - c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
 - d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
 - e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
 - f) dalle riserve per i possessori di strumenti finanziari;
- Le riserve di cui alle lettere b), c), d), non possono essere ripartite tra i soci operatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 18

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519, 2 comma, del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dell'organo amministrativo.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.



ART. 19

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 20

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci, sulla base di quanto disposto da regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi,
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.

ART. 21

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) un'eventuale quota verrà destinata a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) un eventuale dividendo sarà destinato ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, nei limiti di legge;
- e) un'eventuale quota sarà destinata ai fondi previsti dallo statuto;
- f) una quota sarà destinata alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari;
- g) il resto sarà destinato ad altre riserve statutarie e volontarie.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

CAPO I

ART. 22

DECISIONE DEI SOCI E ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

ART. 23

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché in località nell'ambito della nazione italiana.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 24

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:



l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 25

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla Legge e dal presente statuto.

Non è previsto il voto plurimo.

ART. 26

**DELEGHE DI VOTO E
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA**

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano o per iscritto; si può votare per corrispondenza purchè la votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex e telegramma. E' altresì ammesso il voto per televideoconferenza a condizione che sia possibile garantire la contestualità della discussione, del voto e della deliberazione. Il voto per corrispondenza deve pervenire alla società al momento della riunione (prima o seconda che sia). Il voto per corrispondenza e/o quello per televideoconferenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengono posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti dall'ordine del giorno dall'avviso di convocazione.

Per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto ovvero altra modalità di votazione da specificarsi nei regolamenti interni.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 27

COMPOSIZIONE

La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone

giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un 1/3 (un terzo) del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

ART. 28

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - LE ADUNANZE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione anche in difetto di formale convocazione quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante l'impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ART. 29

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 del c.c..

Nel caso di amministratori che costituiscano consiglio di amministrazione,



se, per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche tutti gli amministratori.

ART. 30

POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono il consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie e di atti.

ART. 31

DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2881 del c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo se nominato si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

ART. 32

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro disgiunta salvo sia diversamente stabilito dalla deliberazione di nomina.

ART. 33

RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CAPO III

CONTROLLI

ART. 34

CONTROLLO DEI SOCI

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle

obbligazioni contratte con la società.

ART. 35

ORGANI

La cooperativa può nominare il collegio sindacale, il sindaco unico e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria.

ART. 36

FUNZIONI

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art.2397 c.c.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati dai soci ai sensi dell'art.2408 c.c.

All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

La denuncia di grave irregolarità della gestione è presentata al tribunale ai sensi dell'art.2409 c.c.

ART. 37

CONTROLLO CONTABILE

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Qualora sia obbligatoria per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro dei revisori contabili, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO VI

TRASFORMAZIONE

ART. 38

La società cooperativa può deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII del codice civile o in consorzio. Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi.

La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistente alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Alla proposta di deliberazione di trasformazione l'amministratore allega una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 39

SCIOGLIMENTO

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti dei 3/4 (tre quarti) della totalità dei soci.

ART. 40



MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) c.c.

ART. 41

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 42

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c. ove richiesto dalla legge vigente. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 43

La cooperativa acquista la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando inserisca nello statuto le previsioni contenute nell'art. 2514 c.c. e rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c..

In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, l'amministratore deve redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

ART. 44

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'amministratore potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 45

DISCIPLINA

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Firmato: Spinuso Carmen. Nicola Tacente Notaio. Vi è il sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese. Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. Atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Taranto il 16 maggio 2019 al n.7703.
Taranto, lì 16 maggio 2019.